

## VERBALE ASSEMBLEA DEL 15 OTTOBRE 2020

Il giorno 15 ottobre, alle ore 20,30, è riunita in seconda convocazione e in modalità remota (skype) in ragione dell'emergenza Covid19, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Amici di Paganini per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie
2. Delibere conseguenti

Sono presenti n. 15 soci e n. 20 rappresentati per delega su 76 soci regolarmente iscritti in data odierna. Verificato, dunque, il numero legale, il Presidente dichiara valida l'Assemblea e invita a partecipare in qualità di segretaria verbalizzante Cinzia Paglia, quale responsabile della segreteria organizzativa del Paganini Genova Festival.

In apertura Iovino comunica che oggi, 15 settembre, è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Genova, Marco Bucci, e dell'Assessore alla Cultura, B. Grosso, il *Centro Paganini – Ricerca e Didattica* presso i locali di via Garibaldi 11-13, concessa dal Comune di Genova come già comunicato. Si tratta di un importante risultato per l'Associazione, che aprirà così uno spazio ufficialmente dedicato alla ricerca e alla didattica, contiguo alle Sale Paganiniane.

E' prevista per domani la nuova newsletter che lancia i prossimi due concerti del Paganini Genova Festival: il concerto dell'Orchestra Paganini (18 ottobre, Teatro I. Chiesa), che apre una nuova collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova in un'ampia sala e il concerto di Carlotta Dalia (20 ottobre, Teatro della Gioventù). In un momento così difficile come quello attuale, la buona presenza di pubblico – in presenza e in streaming – ci incoraggia a proseguire su questa strada.

Il 15 luglio l'Assemblea ha approvato il nuovo statuto, volto a modificare la natura giuridica dell'Associazione ed iscriverla entro i termini previsti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. E' stato inoltre approvata l'estensione dell'esercizio 2020 a dicembre.

Tutti i soci hanno già preso visione della versione finale dello Statuto, qui allegato in calce al presente verbale, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente riceve inoltre formale delega ad apportare eventuali emendamenti minori, funzionali alla registrazione dell'atto che naturalmente non inficiano il senso e la sostanza dei singoli articoli statutari.

Con l'invito a partecipare agli eventi del Paganini Genova Festival, a partire dal concerto di K. Zhu del 16 ottobre al Teatro Carlo Felice, che rafforza la collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e la nuova Sovrintendenza, ringraziando i presenti per aver partecipato, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



**IOVINO ROBERTO**  
**16.10.2020**  
**08:51:11 UTC**



# ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI - APS

## STATUTO

### ART. 1 - Denominazione / sede / durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Amici di Paganini, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione ha durata illimitata.

### ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere:
  - d) educazione e istruzione e formazione professionale per accrescere l'immagine e il prestigio di Niccolò Paganini
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale volte a ricordare e promuovere l'immagine, le opere e la memoria di Niccolò Paganini

In maggiore dettaglio gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- Affermare ed accrescere l'immagine ed il prestigio di Niccolò Paganini in Italia ed all'estero, operare il proprio sostegno al fine di diffondere, patrocinare, ed incentivare in un'area, la più vasta possibile, iniziative paganiniane;
  - Creare, nel nome di Paganini, un'educazione musicale attraverso concerti, conferenze, convegni, audizioni e simili, anche in collaborazione con enti musicali italiani ed esteri.
- L'associazione, per il conseguimento dei propri obiettivi si propone di:
- Promuovere manifestazioni musicali di vario genere, incontri con personalità del mondo artistico, compositori, esecutori, interpreti, critici e musicologi;
  - Fornire agli associati la possibilità di arricchire la propria cultura musicale;
  - Preparare e diffondere materiale informativo;
  - Facilitare la nascita di associazioni similari in Italia ed all'estero alle quali potrà essere concessa la denominazione "Amici di Paganini" nel caso in cui i loro Statuti siano affini al presente;
  - Approfondire gli studi e la ricerca intorno a Paganini nell'ottica di un rilancio del Centro Studi Paganiniano.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### **ART. 3 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. E' promossa la partecipazione di soci giovani, di età inferiore a 30 anni, per i quali il consiglio potrà prevedere specifiche agevolazioni
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
  - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

## **ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'associazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
  - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

## **ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

## **ART. 8 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'associazione:
  - Assemblea degli associati
  - Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione
  - Presidente
  - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3. Le cariche sociali sono gratuite salvo quelle specificamente attribuite a soggetti in quanto iscritti nel registro dei revisori

## **ART. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
8. È ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i membri. In tale evenienza la riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con certezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione l'eventuale documentazione necessaria;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza

della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione sia in prima che in seconda

convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto

favorevole dei due terzi dei presenti.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina: qualora lo ritenga opportuno, il presidente onorario
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- prima di procedere all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo delibera sul numero di membri di cui esso dovrà essere composto nel rispetto di quanto indicato nell'Art.10, comma 1.

#### **ART. 10 – Consiglio Direttivo- Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Sono valide le riunioni in audio/videoconferenza a condizione siano seguite le disposizioni indicate all'art. 9 del presente statuto.

8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere;
  - nomina il direttore artistico;
  - amministra l'associazione;
  - predispose il bilancio d'esercizio e, fissa la quota annuale dovuta dai soci e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il presidente onorario, se nominato, ha diritto a partecipare ai consigli e alle assemblee, senza diritto di voto
11. Il direttore artistico e il segretario potranno eventualmente essere anche scelti al di fuori del Consiglio ed in tal caso parteciperanno alle riunioni senza diritto di voto aggiungendosi ai consiglieri presenti

#### **ART. 11 - Il Presidente**

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 12 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

- amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

### **ART. 14 - Risorse**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

### **ART. 15 – Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **ART. 16 - Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **ART. 17 – Libri sociali obbligatori**

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 19 - Statuto**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 20 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

#### **ART. 21 – Disposizione transitoria**

1. L'esercizio in corso, iniziato il 1° settembre 2019, terminerà il 31.12.2020 per raccordarsi con la nuova disposizione prevista dall'Art. 15, comma 1.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4559  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 15/10/2020 REGISTRATO IL 29/10/2020  
NUMERO ELENCO ATTI L000723

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95057870107 ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI  
ID. TELEMATICO: TLG20L004559000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 95057870107

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

| N.ORD. | PROGR. | DESCRIZIONE                                                        |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | 001    | - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO |
|        |        | VALORE DICHIARATO : 0,00                                           |
|        |        | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1                                            |

NOTE:

VERB.ASS.ADEGUAMENTO STATUTO DLGS 117/2017 - PROT 138195 DEL 28/10/2020

